

- (202) In conformità dell'articolo 20 del regolamento di base, tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del livello delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC e l'istituzione di misure sulle importazioni di biciclette dal Vietnam; inoltre, è stata data loro l'opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari del Vietnam.

2. Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping in %	Codice addizionale TARIC
Vietnam	Always Co., Ltd., Tan Thuan Export processing Zone, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam	15,8	A667
	Tutte le altre società	34,5	A999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 1524/2000, all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, è pari al 48,5 %.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN